



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 125
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.2 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2014/2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

12:27 19 DIC 2014 FIGC LND

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2014/2015

Riunione del 13 dicembre 2014

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale, e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Ivano CORRADA
Dott. Cesare DOBICI
Avv. Guglielmo SCARLATO

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Vittorio RUSSIANO
Sig. Sebastiano SCARFATO
Sig. Mariano SILVELLO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

pag. 2)

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n. 67/23	Vincenzo CERULLO / ASD FLORIGIUM	Respinto+rinvio a Procura
2)Recl.n. 67/34	Davide SAVOLDO / ac Casteisangiorgio	Parz. Accolto+rinvio a Procura
3)Recl.n.80 bis/34	Sandro CIPPARRONE / ASD Audace Rossanese	PARZ.ACCOLTO
4)Recl.n. 94/34	Damiano TRIPODI / ASD REAL SAN MARCO	ACCOLTO
5)Recl.n.105/34	G.M. STRACQUADANEO / asd RAGUSA Calcio	PARZ.ACCOLTO
6)Recl.n.111/34	Otello SETTIMI / ASD VIRTUS PILASTRO	PARZ.ACCOLTO
7)Recl.n.112/34	Lorenzo ALACQUA / acd CITTA' di VITTORIA	Accolto+rinvio a Procura
8)Recl.n.114/34	Pasquale RANDO / ssd CITTA' di MESSINA	Respinto+rinvio a Procura
9)Recl.n.116/34	Alessandro Giangiolami / asd Civitavecchia	Parz.Accolto+rinvio a Procura
10)Recl.n.117/34	Massimo SALA / asd Folgore CARATESE	ACCOLTO
11)Recl.n.118/34	A.S. PLACI' / AC CASIER DOSSON ASD	RESPINTO
12)Recl.n.119/34	Giuseppe DE STEFANO / ASD POL. VIGGIANO	ACCOLTO
13)Recl.n.120/34	Francesco MONGELLI / FCD VIRTUS BITRITTO	ACCOLTO
14)Recl.n.121/34	Stefano FERRETTI / ASD CIVITAVECCHIA 1920	ACCOLTO
15)Recl.n.122/34	M.M. VULLO / ASD CIVITELLA ROVETO	ACCOLTO
16)Recl.n.123/34	Panfilo CARLUCCI / ASD VAL di SANGRO	ACCOLTO
17)Recl.n.124/34	Francesco SBANO / ASD LUZZESE Calcio 1965	ACCOLTO
18)Recl.n.125/34	Fedele CAPRIATI / ASD Victoria LOCOROTONDO	ACCOLTO
19)Recl.n.126/34	Riccardo SPINI / ASD PULA	ACCOLTO
20)Recl.n.127/34	Giovanni SANNAZZARO / ASD Vis SAN NICOLA	ACCOLTO
21)Recl.n.128/34	Massimo CHIUMELLO / ACD Real AOSTA GLV	ACCOLTO
22)Recl.n.129/34	Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC	ACCOLTO
23)Recl.n.130/34	Sebastiano CATANIA / ASD MODICA Calcio	PARZ.ACCOLTO
24)Recl.n.132/34	Salvatore PERITI / HINTERREGGIO C. srl	Parz.Accolto+rinvio a Procura
25)Recl.n.133/34	Danilo DANIELE / USD MONTEPAONE Calcio	ACCOLTO
26)Recl.n.134/34	Salvatore AIELLO / ASD MISTERBIANCO	ACCOLTO
27)Recl.n.136/34	Franco PAGLIARINI / ASD TORRENOVA	CESS.MAT.CONTEN.
28)Recl.n.137/34	Maurizio MARICIONI / us FILOTTRANESE asd	CESS.MAT.CONTEN.
29)Recl.n.138/34	Francesco GIUGNO / ss Compr. Montalto Uffugo	CESS.MAT.CONTEN.
30)Recl.n.139/34	Alessandro MOTTOLA / asd Baia ALASSIO Calcio	CESS.MAT.CONTEN.
31)Recl.n.141/34	Roberto ASQUINI / ASD CAPRANICA	ACCOLTO
32)Recl.n.142/34	Angelo BONELLI / ASD Virtus PILASTRO	ACCOLTO
33)Recl.n.145/34	Nicola LALLOPIZZI / usd MONTENERO' Calcio	ACCOLTO
34)Recl.n.146/34	Leo CRIACO / ASD BIANCO CALCIO	ACCOLTO
35)Recl.n.147/34	Santo MAZZULLO / ASD ISERNIA FC	PARZ.ACCOLTO
36)Recl.n.148/34	Augusto RASORI / SS TRITIUM Calcio 1908 srl	CESS.MAT.CONTEN.
37)Recl.n.149/34	Luca SANA / ASD SOVERE CALCIO	Accolto+rinvio a Procura
38)Recl.n.150/34	Francesco ESPOSITO / POL. VIGGIANO	PARZ.ACCOLTO
39)Recl.n.151/34	Francesco DE ROSE / asd TORRE ALTILIA	Parz.Accolto+rinvia a Procura
40)Recl.n.155/34	Filippo TRAPASSO / ASD COTRONEI 1994	PARZ.ACCOLTO
41)Recl.n.156/34	Raul BERTARELLI / TRITIUM Calcio 1908 srl	CESS.MAT.CONTEN
42)Recl.n. 27/45	Giuseppe BARDI / ASD Sporting PALAZZO	ACCOLTO

Roma,13 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 16 novembre 2012 l'avvocato dell'allenatore dilettante signor Vincenzo Cerullo, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale affermando che il proprio assistito aveva prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.C. Forio, che in seguito ha mutato la propria denominazione in A.S.D. Florigium pur mantenendo la medesima matricola federale, partecipante al campionato regionale campano di promozione nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 1° ottobre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Vincenzo Cerullo un premio di tesseramento, di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) da erogare in otto rate mensili di € 700,00 (settecento/00) ciascuna a partire dall'ottobre 2011 per terminare nel maggio 2012 "al di fuori del rimborso delle spese dell'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri da Napoli, res.za dell'allenatore e la sede degli allenamenti". Il signor Cerullo precisa altresì di essere stato verbalmente esonerato in data 20 novembre 2011 e di essere stato "invitato a non recarsi più al campo sportivo sede degli allenamenti".

Con il reclamo in esame, il legale del signor Vincenzo Cerullo chiede a questo Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Florigium di corrispondere al suo assistito l'importo di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) non avendo la società provveduto ad onorare neanche una rata di quanto previsto dall'accordo. Nel ricorso si richiedono, sul predetto importo, anche "gli interessi di mora ed il rimborso indennità chilometrica".

Al ricorso oltre alla copia dell'accordo economico sottoscritto viene allegata anche la copia di una lettera dell'allenatore del 18 gennaio 2012 inviata al Presidente della A.C. Forio, nella persona del Presidente Avv. Nicola Nicoletta e, anche se non in indirizzo, ricevuta anche dal Comitato Regionale Campania in data 30 gennaio 2012, con la quale nel riaffermare di aver sottoscritto in data 10 ottobre 2011 una regolare "richiesta di tesseramento quale tecnico incaricato per la prima squadra A.C. Forio" evidenzia:

- che all'evento agonistico Barano - Forio ha trovato sul campo un altro allenatore;
- che in data 17/01/2012 "si è presentato di persona presso il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. chiedendo espressamente di poter prendere visione della documentazione relativa ai rapporti con l'A.C. Forio.";
- di aver "rilevato con somma sorpresa che l'A.C. Forio ha depositato, in data 10/10/2011 un accordo economico con firma palesemente apocriфа di chi scrive e controfirmata nella parte che riguarda la società dal Sig. Sasso (A riguardo il sottoscritto si assume ogni responsabilità non solo a livello sportivo ma anche, eventualmente, per altri capi di intervento ed attivazione)";
- che "l'accordo economico innanzi richiamato espone una non veritiera dichiarazione del sottoscritto che si sarebbe impegnato alla propria attività tecnica a favore dell'A.C. Forio per la stagione sportiva in corso, a titolo gratuito.";
- che esisteva "una lettera di mie dimissioni mai scritta e da me mai firmata e di nuovo con firma palesemente apocriфа e sempre controfirmata dal Sig. Sasso."

Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'8 gennaio 2013, ricevuta dalla società A.S.D. Florigium il 15 gennaio successivo e dall'allenatore il 18 gennaio 2013, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Campania, su richiesta della Segreteria del Collegio del 28 gennaio 2013, ha trasmesso copia di un accordo tra le parti in argomento, in cui il signor Cerullo accetta l'incarico di allenare la prima squadra dell'allora A.C. Forio "a titolo gratuito" non venendo

peraltro mai menzionato il rimborso per le spese dell'indennità chilometrica. L'accordo di che trattasi è stato depositato presso il predetto Comitato Regionale in data 20 ottobre 2011.

La società, chiamata in causa sia dal ricorso sia dalla raccomandata della Segreteria di questo Collegio dell'8 gennaio 2013 non ha ritenuto di intervenire nè di replicare a quanto asserito nei predetti documenti.

A fronte delle affermazioni del Sig. Cerullo e considerata la gravità delle stesse, il Collegio, per poter acquisire gli elementi utili per deliberare sulla vertenza in argomento, in data 28 novembre 2013 ha deciso di trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale perché accertasse eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale con lettera del 3 aprile 2014, Prot. 5588/301 ha disposto la trasmissione a questo Collegio della relazione redatta da un proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento in ordine alla regolarità della sottoscrizione degli accordi economici.

Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizione di molteplici componenti della Società A.S.D. Florigium giungendo alla conclusione che l'unico accordo economico regolarmente depositato (presumibilmente dalla società) è quello a titolo gratuito e pertanto "all'esito dell'indagine, la prospettazione del Cerullo Vincenzo non ha trovato riscontri oggettivi".

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale e che l'accordo economico oneroso è stato prodotto esclusivamente dall'allenatore ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio rigetta il ricorso.

La presente delibera è inappellabile

Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 3 aprile 2014 e possa altresì accertare l'eventuale violazione dell'art.1 bis del CGS.

VERTENZA:all Davide SAVOLDO / A.C. CASTEISANGIORGIO

(67/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 20.11.13 l'allenatore Savoldo Davide, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte A.C. CASTEISANGIORGIO, il pagamento della somma complessiva di € 5.600,00 quale corrispettivo del premio di tesseramento come pattuito in qualità di allenatore nell'accordo sottoscritto tra le parti per complessivi € 8.000,00 lordi il 1.02.13 per la stagione calcistica 2012/13 della Ctg. Giovanissimi Provinciali mentre nulla richiedeva a titolo di rimborso spese chilometriche seppur previsto nell'accordo stesso. L'istante produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva ed il competente Comitato Regionale, interpellato sempre su istanza della Segreteria circa l'avvenuto deposito dell'accordo economico, non dava conferma in tal senso.

La domanda va parzialmente accolta.

Risulta in atti che il ricorrente, seppure il periodo di collaborazione tecnica con il sodalizio calcistico convenuto sarebbe decorso dal 1.07.12 al 30.06.13, avrebbe percepito in tre distinte rate da € 2.000,00 con scadenza 10.03.13; 1.600,00 con scadenza 10.04.13 e nuovamente 2.000,00 l'ulteriore somma di € 5.600,00. Ulteriore a detta del Collegio in quanto è logicamente deducibile, prevedendo il citato accordo un premio di tesseramento per € 8.000,00 lordi, che 2.400,00 siano stati corrisposti all'allenatore già al tempo della stipula dell'accordo, avvenuta il 1.02.13. Se a questo si aggiunge poi che il massimale previsto dal regolamento federale d'attuazione per il tipo di Campionato di cui all'oggetto della controversia è di € 2.500,00, ne consegue che oltre ai precedenti € 2.400,00 come percepiti ne vadano riconosciuti in favore dell'allenatore ulteriori 100,00, nel rispetto dell'appena ricordato limite retributivo.

Il mancato rispetto dello stesso comporta il rinvio degli atti della vertenza alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

Nulla sul mancato deposito dell'accordo non essendo contemplato per la Categoria Giovanissimi.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Savoldo Davide e la A.C. Casteisangiorgio,

obbliga quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma di € 100,00 oltre interessi nella misura dell'1 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA :all.. Sandro CIPPARRONE / ASD AUDACE ROSSANESE

(80 BIS/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 16 giugno 2014 l'allenatore di base Uefa "B" Sandro Cipparrone, regolarmente iscritto nei ruoli del STF, assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD AUDACE ROSSANESE CALCIO, partecipante al Campionato d'Eccellenza Calabrese, Comitato Regionale Calabria della Lnd, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 10.000,00 per le 8 rate di € 1250 scadute in settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, 15 gennaio il 15 febbraio il 15 marzo e il 15 aprile 2014, oltre € 2.000,00 per indennità chilometrica, gli interessi di mora e svalutazione monetaria.

Il tecnico comunica di essere stato esonerato il 16 settembre 2013, di essere stato richiamato dalla stessa il 26 novembre 2013, per poi essere di nuovo esonerato il 13 dicembre 2013, asserisce, inoltre, che la società, a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 23 agosto 2013, presso il Comitato Regionale Calabria della Lnd, si era impegnata a corrispondere allo stesso la somma di € 10.000,00 per premio annuale di tesseramento in otto rate da € 1.250,00, la stessa non ha effettuato il pagamento delle 8 rate di € 1.250, scadute.

La Società invitata da questo Collegio con raccomandata a/r del 22-01-2014, ad eventuali controdeduzioni, con raccomandata a/r del giorno 2 luglio 2014, ha contro dedotto in ordine a quanto assunto dal Cipparrone:

il sig. Ciapparrone avrebbe ricevuto dall'allora responsabile della società dott. Giuseppe Graziano degli acconti economici che al momento non sono in grado di esibire, nel lasso di tempo tra il primo esonero il richiamo e il definitivo esonero lo stesso teneva un comportamento non certo professionale nei confronti dell'Audace Rossanese, sempre scontroso e irriguardoso, invitava alcuni dirigenti ad essere esonerato perché aveva ricevuto una proposta più vantaggiosa da un'altra società che successivamente si è scoperto essere il Trebisacce. Tutto ciò si evince da un articolo della Gazzetta del Sud dell' 8 gennaio 2014, a firma del corrispondente di Trebisacce Rocco Gentile, dove si legge: Trebisacce, mister Cipparrone responsabile dell'area tecnica, che si allega in copia. Dopo l'uscita dell'articolo sul sopra citato giornale ci siamo rivolti agli Organi Federali competenti (senza specificare a chi), al Presidente degli A.I.A.C. di Calabria il quale assicurava indagine mirata per scoprire la veridicità dei fatti.

Sempre a detta del Commissario Straordinario dell'Audace Rossanese, dott. Luberto Giuseppe, molti tesserati del Trebisacce avrebbero visto il Cipparrone allenare la squadra del Trebisacce in casa e in trasferta e sarebbero pronti a testimoniare qualora fossero convocati per questo motivo, pertanto, ritiene di non dover nulla a livello economico al sig. Cipparrone.

In riferimento alle osservazioni sollevate dalla società, con raccomandata a/r del data 22 luglio 2014 il Cipparrone riferiva di non aver mai potuto tesserarsi con un'altra squadra nella stessa stagione sportiva senza incorrere in una sanzione disciplinare mentre circa il proprio comportamento rappresenta che il dott. Luberto in merito ai fatti a lui ascritti non si era ancora insediato come Commissario Straordinario. Lo stesso Cipparrone, inoltre, esibiva un articolo di giornale, di cui allega copia, sempre a firma Rocco Gentile, con titolo in grassetto " Trebisacce, Cipparrone costretto a rinunciare".

Il Collegio Arbitrale, in ordine alla documentazione in atti ritiene il ricorso dell'allenatore Cipparrone meritevole di parziale accoglimento.

Al ricorrente spettano solo le rate scadute a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014, pari ad 4.500,00 in quanto quelle relative ai mesi da settembre a dicembre 2013 sono state già riconosciute da questo Collegio così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 della F.I.G.C. mentre le spese di viaggio non risultano opportunamente documentate.

Circa la maggiorazione del premio di tesseramento previsto in accordo economico (€ 10.000,00 anziché € 9.000,00) questo Collegio Arbitrale ha già provveduto a trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli adempimenti di competenza.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza fa obbligo alla ASD AUDACE ROSSANO CALCIO di corrispondere al ricorrente Sandro Cipparrone la somma di € 4.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 35,00, per un totale di € 4,535.00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Damiano TRIPODI / A S.D. REAL SAN MARCO

(94/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 30/01/2014, l'allenatore di Base Uefa "B" Damiano TRIPODI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. REAL SAN MARCO, il pagamento della somma di €. 4.375,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, nonché di € 1.478,40 per rimborsi spese viaggi, debitamente documentati, per un totale di € 5.853,40, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha inviato la copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Real San Marco, in data 15/09/2012, da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in quattro rate di €. 1.250,00 cadauna, tutte aventi scadenze all'ultimo giorno dei mesi di ottobre e dicembre 2012, febbraio e aprile 2013, oltre al rimborso delle spese viaggi così come stabilito per legge.

Il ricorrente ha comunicato, altresì, di aver percepito solo € 625,00 della somma pattuita in accordo economico.

Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale dell'11/03/2014, il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha comunicato che l'accordo economico in questione, debitamente sottoscritto, è stato depositato in data 21/09/2012.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/02/2014, ha invitato la A.S.D. Real San Marco a fornire le controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La convenuta non ha fatto pervenire le controdeduzioni.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 4.375,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 1.478,40 per spese di viaggi sostenuti e documentati, nonché € 58,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.911,40.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real San Marco di corrispondere all'allenatore Tripodi Damiano la somma di €. 4.375,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, € 1.478,40 per spese di viaggi come documentate, oltre ad €. 58,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.911,40, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal C.G.S.

VERTENZA: all. Giuseppe Maria STRACQUADANE0 / ASD RAGUSA CALCIO

(105/34)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base UEFA B Giuseppe Maria Stracquadaneo in data 8 febbraio 2014 presenta ricorso economico a questo Collegio Arbitrale contro la società A.S.D. Ragusa Calcio lamentando il mancato pagamento di quanto concordato con la medesima nel contratto stipulato in data 12 agosto 2013. In tale accordo, che viene presentato unitamente al ricorso, si conviene che la A.S.D. Ragusa Calcio nell'assumere il tecnico Giuseppe Maria Stracquadaneo in qualità di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al campionato di Serie D, si impegna a riconoscergli un compenso complessivo annuo di € 13.000,00 così ripartito: €7.500,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in 10 rate di €750,00 cadauna alla scadenza del giorno 27 a partire dal mese di agosto 2013 fino al maggio 2014 più un rimborso spese concordato di €5.500,00 da pagarsi in 10 rate da €550,00 cadauna unitamente alle scadenze del premio di tesseramento.

Dichiara inoltre la sua impossibilità a trovare un interlocutore a cui presentare le proprie richieste economiche in quanto la parte interessata la A.S.D. Ragusa Calcio è stata esclusa dal campionato di competenza.

Al ricorso vengono allegati:

- copia della richiesta del suo tesseramento
- copia dell'accordo economico
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo

Alla richiesta del Collegio Arbitrale spedita con raccomandata in data 21 marzo 2014 alla società A.S.D. Ragusa Calcio con la quale si invitava la medesima a presentare, qualora lo avesse ritenuto opportuno le proprie controdeduzioni al ricorso del tecnico Giuseppe Maria Stracquadaneo, faceva seguito una comunicazione delle Poste Italiane che, rinviando la raccomandata al mittente, ne dichiarava l'impossibilità di consegna in quanto il destinatario risultava irreperibile.

In data 21 maggio 2014 il Segretario del Collegio chiede al competente Dipartimento Interregionale della LND l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone risposta negativa

In merito al rimborso spese, considerato che la società è stata esclusa dal campionato nel mese di febbraio, da tale data pertanto il tecnico non ha più svolto attività per la prima squadra, per cui il rimborso spese di € 5.500,00 concordato per l'intera stagione, viene ridimensionato in € 2.250,00.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni da parte della società decide di accogliere parzialmente il ricorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Ragusa Calcio al pagamento a favore dell'allenatore Giuseppe Maria Stracquadaneo della somma di €7.500,00 a saldo del premio di tesseramento, della somma di € 2.250,00 a titolo rimborso spese e di € 280,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €10.030,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. In merito al mancato deposito del contratto non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico non prevede tale obbligo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Otello SETTIMI / ADS VIRTUS PILASTRO

(111/34)

ARBITRI: sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

L'allenatore dilettante (di squadra giovanile) Otello Settimi adiva il Collegio Arbitrale LND con racc. AR del giorno 8.02.2014 per vedersi riconoscere l'importo di euro 1425,00 oltre ad oneri accessori. Egli pone a base della propria pretesa la scrittura privata datata 28.09.2012 (che allega in copia) con cui la UDS Virtus Pilastro lo assumeva come allenatore della Squadra Allievi partecipante al campionato provinciale. La scrittura prevedeva un importo globale come premio di tesseramento pari ad euro 2400,00 da corrispondere in otto rate da 300,00 euro ciascuna. Ciò tra il 30.09.2012 ed il 30.04.2013. L'allenatore lamentava di aver ricevuto solo 1200,00 euro. Sosteneva altresì che non gli fossero stati corrisposti euro 225,00 di rimborsi di spese per l'utilizzo della propria auto per le trasferte. Ciò sebbene anche questa voce fosse contemplata nell'accordo stipulato. La società nulla controdeduce, sebbene raggiunta dalla comunicazione di rito.

Ne discende la necessità di riconoscere la parziale fondatezza della pretesa inoltrata in questa sede. Il silenzio della società abbinato alla produzione dell'accordo scritto determina l'accogliibilità della richiesta di euro 1200,00 per il parziale inadempimento della scrittura intervenuta tra le parti. Quanto al rimborso delle spese connesse all'utilizzo della propria auto per le trasferte, esso non è sostenuto da alcuna prova, onde non può essere accolto.

PQM

si accoglie parzialmente il ricorso del sig. Otello Settimi e si obbliga la UDS Virtus Pilastro a corrispondergli l'importo di euro 1230,00, di cui euro 1200,00 come sorta capitale ed euro 30,00 come oneri accessori equitativamente calcolati.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Lorenzo ALACQUA / ACD CITTA' DI VITTORIA

(112/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 21/02/2014, l'allenatore professionista di 2^a categoria Lorenzo Alacqua, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C.D. CITTA' DI VITTORIA, il pagamento della somma di € 9.500,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Lorenzo ALACQUA nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 01/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.C.D. Città di Vittoria, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 18.000,00, da corrispondersi in un'unica soluzione oppure in sei rate mensili di € 3.000,00 cadauna, scadenti al giorno 30 dei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre 2013, al giorno 20 Febbraio 2014, e al giorno 30 dei mesi di marzo e maggio 2014.

Il ricorrente ha, altresì, dichiarato di essere stato esonerato con comunicazione verbale/scritta datata 20/12/2013 e nonostante gli inviti al rispetto dell'accordo sopra citato la società non ha provveduto al pagamento di € 500,00 pari alla prima rata scaduta il 30/08/2013, di € 3.000,00 della rata scaduta il 30/10/2013, di € 3.000,00 della rata scaduta il 30/12/2013 e di € 3.000,00 della rata scaduta il 20/02/2014, per un totale di € 9.500,00.

Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici in data 16/12/2013 e copia di richiesta emissione tessera di tecnico del 01/08/2013.

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 24/03/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, ha richiesto copia del ricorso dell'allenatore Alacqua Lorenzo che non è stato ancora ricevuto.

In riscontro alla richiesta della società convenuta il Segretario di questo Collegio ha trasmesso, con nota del 7/04/2014, la documentazione richiesta e relativa al ricorrente.

La convenuta, in data 03/07/2014, ha fatto pervenire le sue osservazioni asserendo che il Direttivo della società si è insediato a campionato in corso (dicembre 2013) e che non si è a conoscenza della sottoscrizione dell'accordo economico preesistente, in quanto nessun accenno sulla questione in discussione è stato fatto dalla dirigenza uscente.

La convenuta ha, altresì, fatto notare a questo Collegio che:

1-l'accordo di un allenatore professionista non può essere fatto su un modello non previsto dalle norme federali;

2-da parte di chi, dove e in che data è stato depositato questo accordo.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 15/09/2014, ha inviato alla A.C.D. Città di Vittoria, la documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Sicilia della Lnd,

La convenuta, con raccomandata del 20/09/2014, in riscontro alla documentazione acquisita, ha evidenziato che l'accordo economico è stato ricevuto al Comitato Regionale Sicilia della Lnd con "abbondantissimo ritardo" rispetto al termine di 15/20 giorni che impone al tecnico l'obbligo di deposito dell'accordo economico, accordo sottoscritto su modello non previsto dall'accordo tra A.I.A.C. e L.N.D. per gli allenatori professionisti e perciò nullo e sbagliando anche l'importo" in cifre € 18,00 e in lettere (diciottomila)".

La convenuta evidenzia, altresì, che nella prima quindicina di dicembre 2013 si è verificato un passaggio societario tra il gruppo uscente e quello subentrante, come si evince dal verbale n. 33 di assemblea dei soci della società, di cui viene allegata copia, e che nella circostanza "in maniera

omertosa e capziosa” il gruppo uscente non ha fatto cenno dell’esistenza dell’ accordo economico e ciò con l’intento di far pagare ai nuovi dirigenti non evidenziati in sede di passaggio societario e, pertanto, ha chiesto di invalidare la “ scrittura e la richiesta dell’Alacqua”.

Il Collegio Arbitrale, esaminata tutta la documentazione contenuta in fascicolo ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Lorenzo Alacqua è meritevole di accoglimento.

L’accordo economico sottoscritto tra L’allenatore Alacqua Lorenza e la A.C.D. Città di Vittoria è a tutti gli effetti valido perché in esso sono contenuti in modo chiaro ed inequivocabile tutti gli elementi necessari espressi dalle volontà delle parti.

Circa la scritta della cifra in numero “18,00” indicante l’importo del premio annuale massimo lordo è ininfluenza in quanto in lettere è stato riportato il giusto importo “ diciottomila”, cifra che è la stessa sommando gli importi elencati in ratei (3.000,00 per 6”); inoltre è del tutto ininfluenza in mancato utilizzo del fac-simile approntato dall’A.I.A.C. e Lega Nazionale Dilettanti.

Per il tardivo deposito del contratto da parte del ricorrente Alacqua Lorenzo questo Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

Al ricorrente spettano € 9.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 142,50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.642,00.

Sul sopracitato importo vanno operate le ritenute fiscali di legge.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.C.D. Città di Vittoria di corrispondere all’allenatore Lorenzo Alacqua, la somma di €. 9.500,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 142,50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 9.642,00 a cui vanno operate le ritenute fiscali previste per legge.

Alla cifra di cui sopra vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all’affettivo soddisfo.

Decide, altresì, di segnalare alla Procura Federale l’allenatore Alacqua Lorenzo per ritardato deposito, presso il Comitato di appartenenza, dell’accordo economico sottoscritto in data 01/08/2013, con la A.C.D. Città di Vittoria nella stagione sportiva 2013/2014.

Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Pasquale RANDO / SSD CITTA' DI MESSINA

(114/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 25/02/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Pasquale RANDO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della S.S.D. CITTA' DI MESSINA, il pagamento della somma di € 1.900,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Pasquale Rando nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 16/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la S.S.D. Città di Messina, partecipante al Campionato Nazionale del Dipartimento Interregionale della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 10.000,00, da corrispondersi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauna, scadenti il giorno 5 a partire dal mese di Settembre 2012 e fino a Maggio 2013, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver sollecitato più volte la Società a saldare il suo credito senza ricevere alcun riscontro.

Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici in data 27/08/2012.

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 21/03/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, ha fornito le seguenti deduzioni:

il sig. Rando Pasquale è stato completamente soddisfatto in merito al premio di tesseramento sottoscritto il 16/08/2012 avendo ricevuto:

- 1- Il 18/12/2012 € 2.100,00 in contanti;
- 2- il 7/02/2013 € 2.100,00 con assegno 1022;
- 3- il 12/03/2013 € 2.000,00 con assegno 295;
- 4- l'11/04/2013 € 2.000,00 assegno 4144;
- 5- il 07/06/2013 € 2.000,00 assegno 5567.

Vengono allegate le ricevute dei pagamenti effettuati.

Alle osservazioni inviate dalla convenuta il ricorrente ha contro dedotto dichiarando di non aver mai ricevuto contanti, tantomeno la somma di € 2.100,00, in contanti, e che la somma delle cifre elencate dalla società superano di € 200,00 la cifra pattuita in accordo economico, cosa alquanto strana.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Pasquale Rando è da rigettare in quanto, mentre la società ha dato dimostrazione di aver ottemperato agli impegni presi in accordo economico sottoscritto con il ricorrente, di contro l'allenatore nell'affermare di non aver preso soldi in contanti non ha contestato la firma, per quietanza, sulla dichiarazione del 18/12/2012 nella quale è riportato la seguente dicitura: "ricevo dalla società SSD Messina Srl in data 18/12/2012 l'importo di euro 2.100,00 (duemilacent) quale acconto sui rimborsi spese relativi alla stagione sportiva 2012/2013".

In merito alla somma di € 200,00 pagati dalla società, oltre la cifra pattuita, così come dichiarato dal ricorrente nelle controdeduzioni inviate con raccomandata del 16/04/2014, questo Collegio presuppone che gli stessi rientrano in somme previste al di fuori del contratto economico e per i quali si rende necessario accertare la verità.

Pertanto, si rende necessario che la Procura Federale accerti l'esistenza di quanto sopra indicato.

PQM

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso proposto dall'allenatore Rando Pasquale.

Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale perché accerti l'esistenza di accordi diversi da quelli previsti nell'accordo economico sottoscritto dal ricorrente Rando Pasquale e il legale rappresentante della S.S.D. Città di Messina, in data 16/08/2012, e relativo alla stagione sportiva 2012/13.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Alessandro GIANGIROLAMI / ASD CIVITAVECCHIA 1920

(116/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'allenatore di Base UEFA B Alessandro Giangirolami , in data 19 febbraio 2014, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società A.S.D. Civitavecchia 1920, affinché gli venga riconosciuta la somma di €.11.750,00 a saldo di sette delle rate stabilite nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 8 settembre 2012 e di €.466,00 a conguaglio del pagamento delle prime due rate da lui percepite. Richiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Dichiara di essere stato esonerato una prima volta il 18 novembre 2012 ,di essere stato richiamato a riprendere le sue funzioni di allenatore il 3 febbraio 2013 per poi essere definitivamente sospeso in data 6 aprile 2013.

A sostegno della sua richiesta allega al ricorso copia del contratto economico con il quale la società A.S.D. Civitavecchia 1920 nell'assumere il tecnico Alessandro Giangirolami per la stagione 2012/2013 in qualità di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al campionato di Serie D, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di €.14.500,00 ripartito in 9 rate da €.1.612,00 cadauna con scadenze al giorno 8 di ogni mese a partire dall'ottobre 2012 al giugno 2013. Alla vertenza vengono allegate copia della lettera di suo esonero e della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente reclamo alla controparte.

Con raccomandata datata 24 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Civitavecchia 1920 a presentare le proprie controdeduzioni al reclamo del tecnico Alessandro Giangirolami ed al ricorrente di inviare successivamente eventuali proprie osservazioni.

In data 3 aprile 2014 al ricevimento dell'invito del Collegio Arbitrale il Dott. Stefano Biondi, in qualità di presidente e legale rappresentante della Civitavecchia 1920, provvede ad inviare le proprie osservazioni.

Premettendo che la società dalla stagione 2013/2014 milita nel campionato regionale di Eccellenza laziale ne riporta con ampia descrizione tutte le vicissitudini e le difficoltà gestionali degli Organi societari negli anni precedenti quando la A.S.D. Civitavecchia 1920 militava nel campionato di serie D.

Tali fatti hanno portato la dirigenza subentrata nel 2012 all'adozione di drastiche misure volte ad un corretto riassetto della società comportando anche l'allontanamento dell'allora tecnico della prima squadra signor Ferretti Stefano e del suo secondo signor Alessandro Giangirolami.

Aggiunge come soltanto recentemente nel luglio del 2013 il nuovo assetto societario subentrato alla vecchia gestione si sia assunto l'oneroso incarico di effettuare a monte una corretta e precisa ricostruzione della situazione attraverso una specifica ricerca di ogni posizione rimasta insoddisfatta.

In merito all'odierno ricorso del signor Giangirolami, dopo una precisa ricostruzione dei fatti, si è appurato come il reclamante durante la stagione calcistica 2012/2013 dopo il suo esonero del novembre 2012 sia stato richiamato in data 3 gennaio 2013 a riprendere a svolgere le sue funzioni di vice-allenatore a fianco del tecnico professionista della prima squadra signor Ferretti anche lui invitato a riprendere il suo incarico.

In seguito all'esonero di quest'ultimo avvenuto il 7 aprile 2013 al signor Giangirolami era stato chiesto di subentrare al suo posto alla guida della prima squadra il quale tuttavia rifiutava perentoriamente tale incarico e da tale data non si presentava più in seno al sodalizio creando di fatto notevoli difficoltà per la gestione della squadra nelle restanti gare di campionato. Paiono

pertanto immotivate e illegittime le richieste dello stesso di emolumenti a lui dovuti fino al mese di Giugno.

Inoltre le sue pretese di mancate spettanze dei ratei pattuiti nel contratto riferiti ai mesi dell'anno 2012 (rata di dicembre e conguaglio per rate precedenti) vengono smentite dall'allegato documento, sottoscritto dal medesimo, dove egli dichiara " di non aver nulla a pretendere dalla società A.S.D. Civitavecchia 1920 per la stagione 2012/2013 fino alla mensilità di Dicembre 2012."

Da tutte queste inesattezze ed imprecisioni appare chiara la poca credibilità della sua richiesta considerando anche il fatto che dopo il suo rifiuto del mese di aprile a rientrare in società il tecnico non ha più svolto alcuna mansione per la A.S.D. Civitavecchia 1920.

A dimostrazione di quest'ultima mancanza vengono citati quali testimoni i nominativi di alcuni tesserati membri della staff tecnico nella stagione 2012/2013.

A conclusione della scrittura viene fatta richiesta al Collegio Arbitrale di rigettare la domanda introduttiva del giudizio ed in via istruttoria di ammettere l'audizione personale al dibattimento con l'assistenza di legale di fiducia.

Alle controdeduzioni vengono allegati:

Reclamo del tecnico.

Comunicazione del Collegio Arbitrale del 24 marzo 2014.

Dichiarazione del signor Giangiolami di non aver nulla a pretendere.

Lettera di sospensione del tecnico Stefano Ferretti datata 6 aprile 2013.

Ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente reclamo alla controparte.

In replica alle controdeduzioni della società il tecnico Alessandro Giangiolami in data 17 aprile 2014, fa pervenire al Collegio Arbitrale le sue osservazioni.

Pur confermando quanto esposto dalla società sulla tempistica dei fatti riguardanti esoneri e successivi richiami a riprendere incarichi precedentemente assunti, contesta la vicenda venutasi a creare dopo l'esonero del tecnico Ferretti nell'aprile 2013 in quanto non rispondente a verità.

Infatti in tale periodo, dopo una visita effettuata il giorno 5 aprile 2013 presso lo studio medico della Dott.sa Katia Scaricamazza, allo scrivente era stata diagnosticata una gastropatia con necessità di sospensione immediata di ogni attività ed un successivo periodo di riposo domiciliare e cure di almeno tre giorni salvo complicazioni. A conferma di quanto esposto viene allegato un certificato medico rilasciato dal medico chirurgo Dott.sa Scaricamazza in data 5 aprile 2013.

Per tale motivo, continua il tecnico, anche gli fosse pervenuta la richiesta di assumere la guida della prima squadra non avrebbe potuto farlo per gli impedimenti dettati dalle condizioni di salute.

Riconosce tuttavia l'autenticità della dichiarazione sottoscritta il 16 gennaio 2013, e presentata dalla società nelle controdeduzioni, nella quale dichiara di non aver più nulla da pretendere dalla A.S.D. Civitavecchia 1920 alla data del dicembre 2012.

Giustifica tale disattenzione con il fatto di non aver ricevuto dalla società copia di tale documento e di non aver ricordato a distanza di tempo alcuni particolari comportamenti da lui assunti.

Tuttavia sostiene che tale dimenticanza non preclude la validità del ricorso presentato né l'avanzata richiesta delle rate a suo credito non saldate delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013 per un totale di €9.672,00 oltre gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Chiede infine di essere ascoltato ove ritenuto opportuno dal Collegio Arbitrale.

Il Segretario del Collegio con raccomandata del 5 maggio 2014 comunica che la nota inviata dal tecnico il 17 aprile 2014 non risulta essere stata notificata alla società A.S.D. Civitavecchia 1920 e lo invita pertanto a provvedere rimettendo al Collegio ricevuta di conferma.

Il 7 maggio 2014 l'allenatore Giangiolami ottempera a tale richiesta.

Il Dipartimento Interregionale della LND in risposta alla richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale datata 21 maggio 2014 sull'avvenuto e meno deposito del contratto stipulato fra

l'allenatore Alessandro Giangirolami e la società A.S.D. Civitavecchia 1920 risponde che tale accordo non è stato depositato.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

La società infatti nelle sue controdeduzioni riconosce la validità dell'accordo economico stipulato con l'allenatore Alessandro Giangirolami tanto da dichiararne l'avvenuto parziale saldo delle rate ottobre-dicembre 2012, cosa anche ammessa dallo stesso ricorrente nelle proprie osservazioni del 17 aprile 2014.

Per quanto riguarda invece la contestazione sul pagamento dei rimanenti ratei con scadenza a giugno 2013 la A.S.D. Civitavecchia 1920 si appella al fatto che l'allenatore richiamato in data 7 di aprile 2014 per assumere la conduzione della prima squadra si era perentoriamente rifiutato per poi non ripresentarsi più in sede sociale.

In merito a tale vicenda oltre al fatto che la mancata presenza del tecnico in società nel periodo del suo secondo richiamo è ampiamente giustificata dalla sua indisponibilità per motivi di salute comprovati da certificato medico, il Collegio rileva la legittimità di un eventuale suo rifiuto ad assumere la carica di allenatore della prima squadra in quanto nell'accordo tra società ed allenatori dilettanti al punto 4 si cita che il trasferimento di mansioni nella stessa società rispetto a quelle concordate o per lo svolgimento di altri compiti potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore. Essendo il tecnico Alessandro Giangirolami tesserato con qualifica di allenatore in seconda era suo diritto non accettare altro incarico.

Per quanto riguarda il mancato deposito del contratto si rileva che tale obbligo è richiesto solamente per gli allenatori delle prime squadre.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Civitavecchia 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Alessandro Giangirolami della somma di € 5.164,00 a saldo del contratto e di € 242,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 5.406,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da costante orientamento di questo Collegio, nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

Il Collegio rileva che la cifra concordata nell'accordo è superiore ai massimali stabiliti e pertanto rinvia gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Massimo SALA / US FOLGORE CARATESE

(117/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Guglielmo SCARLATO

L'allenatore di Base UEFA B Massimo Sala in data 3 marzo 2014 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società U.S. Folgore Caratese, partecipante al campionato di Serie D, affinché gli venga riconosciuta con pagamento immediato la somma di € 8.820,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima per la stagione 2013-2014 oltre gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Dichiara che in tale contratto la U.S. Folgore Caratese nell'assumerlo in qualità di allenatore della prima squadra si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuale di € 10.000,00 e che di tale importo gli erano stati corrisposti, tramite bonifico bancario, solamente € 1.180,00 rimanendo pertanto creditore dalla società di € 8.820,00.

Chiede inoltre che la parte della cifra sopraindicata non ancora maturata alla data di presentazione del suo ricorso gli venga versata alla sua naturale scadenza.

Comunica di essere stato esonerato con comunicazione scritta il 21 ottobre 2013.

Alla vertenza vengono allegati le copie di:

- richiesta del suo tesseramento e del contratto stipulato
- bonifico bancario versato a suo nome
- lettera di suo esonero
- lettera di sollecito inviata alla società con la quale il tecnico prendendo atto del suo esonero la invitava a provvedere al saldo di quanto a lui dovuto
- ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo

Con raccomandata del 28 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società U.S. Folgore Caratese a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Massimo Sala ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La società U.S. Folgore Caratese, a nome del suo Presidente signor Paolo Battocchi, al ricevimento dell'invito del Collegio Arbitrale risponde inviando le proprie osservazioni a quanto reclamato dal tecnico Sala nella sua vertenza.

In tale documento pur confermando tutto quanto riportato dall'allenatore nel suo scritto circa le sue pretese ne contesta i tempi di esecuzione in quanto sul contratto stipulato fra le parti viene concordata una cifra annuale di € 10.000,00 senza specificare rateazioni con scadenze o ripartizioni di pagamento. Per tale motivo, dopo il ricevimento di € 1.180,00, il residuo della somma dovuta di € 8.820,00 può dunque essere legittimamente liquidato dalla società entro il 30 giugno 2014 al termine dell'accordo. Quindi il signor Sala non può pretendere il pagamento immediato in data 3 marzo 2014 come da lui richiesto nel suo ricorso. Inoltre pare assurda la sua pretesa di interessi di mora per il risanamento del danno derivato dalla svalutazione monetaria sul suo credito maturato (quale credito?).

Per quanto sopra riportato viene richiesto al Collegio Arbitrale di respingere il ricorso del signor Massimo Sala in quanto infondato. Si allegano copie del contratto e del versamento di un acconto di € 1.180,00. Le controdeduzioni prodotte vengono inviate anche alla controparte con raccomandata del 10 aprile 2014.

In data 21 maggio 2014 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al Dipartimento Interregionale della LND l'avvenuto e meno deposito del contratto stipulato fra l'allenatore Massimo Sala e la società U.S. Folgore Caratese ricevendo conferma e copia del medesimo.

Il Collegio Arbitrale in data 4 luglio 2014 riceve dall'allenatore Massimo Sala uno scritto, inviato anche alla società U.S. Folgore Caratese, con il quale ribadendo tutto quanto già riferito nel suo ricorso presentato il 3 marzo 2014, il tecnico richiede il pagamento immediato di quanto a lui

dovuto e precisamente di tutto il credito di €8.820,00 maturato nel mese di giugno 2014 oltre gli interessi di mora che si andranno ad accumulare per il risanamento del danno. In allegato vengono riprodotte le copie di tutte le documentazioni inerenti alla vertenza.

Il Collegio esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Massimo Sala e obbliga la società U.S. Folgore Caratese al pagamento a suo favore della somma di € 8.820,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 125,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 8.945,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da costante orientamento di questo Collegio, nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

(118/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 3 marzo 2014 l'allenatore dilettante Antonio Salvatore Placi ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di "allenatore della categoria PULCINI 2002 dell'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d." nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che la suindicata associazione si era impegnata a corrispondergli una "somma di € 200,00 mensili, per il periodo da ottobre 2012 a giugno 2013, a titolo di 'rimborso spese'." Il signor Antonio Salvatore Placi espone poi che il predetto rimborso è stato onorato sino a febbraio 2013 e che poi di comune accordo si era stabilito che i rimborsi ancora dovuti "sarebbero stati pagati nei seguenti termini:

- ✓ entro settembre 2013 pagamento del rimborso di marzo 2013;
- ✓ entro ottobre 2013 pagamento del rimborso di aprile 2013;
- ✓ entro novembre 2013 pagamento del rimborso di maggio 2013 e di ottobre (nuova stagione);
- ✓ entro dicembre 2013 pagamento del rimborso di giugno 2013 e di novembre (nuova stagione).

Il tecnico precisa inoltre che "Il rapporto di collaborazione si concludeva con la stagione sportiva 2012/2013".

Il signor Antonio Salvatore Placi richiede pertanto il pagamento delle rimanenti date (da marzo a giugno 2013) ammontanti ad € 1.800,00 (milleottocento/00) ed a dimostrazione dell'impegno dell'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d., allega :

- a) un suo estratto conto dove risultano due bonifici effettuati dall'associazione pari ad € 850,00 (ottocentocinquanta/00) ed il versamento di un assegno di € 400,00 (quattrocento/00) pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) complessivamente;
- b) una sua raccomandata A.R. del 5 dicembre 2013 all'associazione da quest'ultima ricevuta l'11 novembre successivo con la quale chiede una soluzione "amichevole e ragionevole della controversia" relativa a quanto concordato sul rimborso spese onde evitare di dover adire le vie legali;
- c) una lettera raccomandata dell'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d. con cui quest'ultima rammenta al tecnico che sin dall'inizio del loro rapporto avevano chiarito che "non sarebbe stata in grado di remunerare l'attività dei collaboratori del settore giovanile e che sarebbero stati erogati dei 'rimborsi spese forfettari' nei limiti della disponibilità, vedi anche lettera di incarico firmata all'inizio stagione" Per cui rigetta la richiesta di compensi inoltrata;
- d) una comunicazione alla Compagnia di Treviso della Guardia di Finanza con la quale il signor Placi presso cui presta servizio con il grado di Maresciallo C. informandola di questa sua attività extraprofessionale e con la quale precisa che per quest'ultima "è previsto un rimborso spese di € 200,00 mensili".

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 28 marzo 2014, ricevuta dalla società il 4 aprile successivo, ha invitato l'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

L'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d., con raccomandata del 10 aprile 2014, indirizzata al signor Placi ed alla F.I.G.C. per conoscenza, ha rammentato all'allenatore come tutti i suoi collaboratori "non vengono in alcun modo retribuiti" come espressamente chiarito nella lettera di incarico predisposta dall'associazione e sottoscritta da tutti i collaboratori compreso il signor Placi. Di conseguenza l'associazione ritiene completamente infondata la richiesta di pagamento.

A tale raccomandata l'allenatore, con sua del 17 febbraio 2014 nel confermare le sue richieste, ha evidenziato che non è stato prodotto alcun documento che comprovasse la sua sottoscrizione e che se, come asserito dallo Statuto dell'associazione, i rimborsi spese dovevano essere preventivamente autorizzati, per quali motivi erano stati pagati i primi rimborsi a lui erogati senza questa preventiva autorizzazione?

Il Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 28 maggio successivo ha segnalato che non risulta agli atti alcun deposito del contratto/accordo delle parti in argomento relativo alla stagione sportiva 2012/2013.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che nè l'allenatore signor Antonio Salvatore Placi, nè l'Associazione Calcio CASIER DOSSON A.s.d. hanno fornito alcuna prova documentale di quanto da loro asserito che possa far giungere ad una conclusione positiva della richiesta o del suo diniego, che peraltro l'allenatore stesso ha confermato di aver già ricevuto a titolo di rimborso spese l'importo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio rigetta il ricorso.

La presente delibera è inappellabile

VERTENZA: all. Giuseppe DE STEFANO / ASD POL.VIGGIANO

(119/34)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

L'allenatore di Base UEFA B Giuseppe De Stefano in data 5 Marzo 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società A.S.D. Pol.Viggiano.

Nel suo scritto il tecnico espone che con accordo stipulato in data 17 agosto 2013, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Basilicata, la società A.S.D. Pol.Viggiano nell'assumerlo in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato regionale di Eccellenza Basilicata, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo pari ad €. 7.500,00 da pagarsi in 8 rate da €.833,33 cadauna alla scadenza di ogni fine mese a partire dal settembre 2013 fino all'aprile 2014 ed una di €.833,36 al 30 maggio 2014 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. (Punto 2b dell'accordo economico)

Premesso quanto sopra il De Stefano lamenta il mancato pagamento di €.4.999,98, cifra relativa ai ratei scaduti riportati sul contratto a far data dal 30 settembre 2013 a tutto il 28 febbraio 2014, oltre ad €.1.929,60 per le spese di viaggio da lui sostenute fino a tale data.

Comunica inoltre che richiederà i ratei che andranno a maturare in caso di mancato soddisfo di questi ultimi da parte della società. Viene fatta anche richiesta degli interessi maturati e maturandi nonché il risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso vengono allegati oltre alla copia del contratto,copia della richiesta di suo tesseramento, copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo e dettagliato prospetto delle spese sostenute per i viaggi effettuati dal suo domicilio al campo da gioco della società A.S.D. Pol.Viggiano fino alla data del 28 febbraio 2014.

Con raccomandata del 28 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Pol.Viggiano a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico De Stefano ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni.

Successivamente in data 2 aprile 2014 e 3 giugno 2014 l'allenatore invia nuovamente due raccomandate sia al Collegio Arbitrale che alla controparte lamentando il mancato pagamento dei ratei del contratto che via via sono andati a scadere e chiedendone il saldo.

Nel suo primo scritto di Aprile vengono avanzate le richieste di €.833,33 della rata scaduta in Marzo oltre ad €.914,44 per spese di viaggio debitamente documentate mentre in quello di Giugno si reclama il saldo degli ultimi ratei di Aprile e Maggio per €.1.666,66 e di €.223,00 per i viaggi sostenuti in tale periodo e documentati.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giuseppe De Stefano e obbliga la società A.S.D. Pol.Viggiano al pagamento a suo favore della somma di €.7.500,00 a saldo del contratto,di €.180,46 per interessi equitativamente determinati e di €.3.067,04 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di €. 10.747,50 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Francesco MONGELLI / FCD VIRTUS BITRITTO

(120/34)

ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

L'allenatore dilettante Francesco Mongelli adiva, con racc. AR datata 7.03.2014, il Collegio Arbitrale LND, lamentando la mancata corresponsione da parte della società Fcd Virtus Bitritto dell'importo di euro 3110,00. Egli poneva a base della propria pretesa l'accordo intervenuto con la società in data 5.09.2012 (regolarmente depositato in data 11.09.2012), in forza del quale egli avrebbe dovuto prestare l'attività di allenatore della squadra in oggetto per il campionato di Promozione Pugliese, Girone A, nella stagione sportiva 2012-2013. Il corrispettivo (come premio di tesseramento annuale) previsto dalla scrittura privata era pari ad euro 7000,00 da erogare in nove rate da euro 778,00 ciascuna, con scadenza a partire da Settembre (compreso) e, fino a Maggio (compreso). L'allenatore sostiene la mancata corresponsione delle rate comprese tra Febbraio 2013 e maggio 2013, per un totale di euro 3110,00. Rivendica inoltre gli oneri accessori.

La società nulla controdeduce, pur avendo ricevuto regolare racc. AR contenente il ricorso.

Ne discende la necessità di accogliere il ricorso e riconoscere al tecnico quanto da lui rivendicato.

PQM

si obbliga la Fcd Virtus Bitritto a corrispondere all'allenatore Francesco Mongelli l'importo di euro 3160,00, pari a euro 3110,00 come importo originariamente non erogato, a cui aggiungere euro 50,00 come oneri accessori equitativamente calcolati.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Stefano FERRETTI / ASD CIVITAVECCHIA 1920

(121/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Guglielmo SCARLATO

Con ricorso del 7/03/2014, l'allenatore di 2^a categoria Stefano FERRETTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 il pagamento della somma di € 14.335,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Ferretti Stefano nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 08/09/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Civitavecchia 1920, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 25.800,00, da pagarsi in nove rate mensili di € 2.867,00 cadauna, scadenti tutte al giorno 8 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013, oltre a rimborso spese viaggi.

Il ricorrente ha, altresì, allegato copia della lettera di esonero, datata 19/11/2012, con decorrenza 18/11/2012, a firma del Vice Presidente sig. Francesco Scollo, copia della lettera di sospensione dalle funzioni di allenatore della A.S.D. Civitavecchia 1920, datata 6/04/2013, nonché copia della lettera inviata alla società di presa d'atto della decisione della sospensione dall'incarico ricevuto e la sua volontà di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva.

Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici, in data 25/09/2012.

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 28/03/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di contro dedurre.. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e anche in considerazione che la A.S.D. Civitavecchia 1920 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Stefano Ferretti è meritevole di accoglimento.

All'allenatore Stefano Ferretti spettano € 14.335,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 107,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 14.442,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Civitavecchia 1920 di corrispondere all'allenatore Stefano Ferretti la somma di €. 14.335,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2012/2013, ed € 107,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 14.442,00 a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Matteo VULLO / ASD CIVITELLA ROVETO

(122/34)

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Antonio BARATTA

Con ricorso del 3 marzo 2014, l'avv. Stefania D'Ignazio, legale dell'allenatore Matteo Vullo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito la somma di euro 6.400,00 quale premio di tesseramento, nonché una ulteriore somma forfetaria a titolo di rimborso spese pari ad euro 996,86 fornendo relativa documentazione, oltre agli interessi di mora e a quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. Il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 29/07/2013, sottoscritta dalle parti e depositata presso il Comitato F.I.G.C. di competenza, la società si era impegnata a corrispondere all'allenatore un compenso di euro 7.200,00 da erogarsi in 9 ratei di euro 800,00 ciascuno, con scadenze mensili da agosto 2013 fino ad aprile 2014.

Alla luce di quanto esposto il signor Matteo Vullo si assumeva la responsabilità della conduzione tecnica della prima squadra della Civitella Roveto, compagine militante nel Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2013/14. Il legale comunica inoltre che il suo assistito ad oggi ha percepito solamente un rateo di euro 800,00 e di essere stato sollevato dall'incarico per iscritto in data 15 gennaio 2014.

Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 1 aprile 2014 invitava la società a fornire le proprie contro deduzioni, senza ricevere alcuna risposta.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore e obbliga la società ASD Civitella Roveto al pagamento della somma di euro 6.400,00 quale premio di tesseramento oltre ad euro 996,86 come rimborso spese ed euro 73,00 quali interessi legali equitativamente calcolati, per un totale di euro 7.470,70.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Panfilo CARLUCCI / ASD VAL DI SANGRO

(123/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

L'allenatore di Base UEFA B Panfilo Carlucci in data 12 marzo 2014 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta da parte della società A.S.D. Val di Sangro, partecipante al campionato di Promozione Regione Abruzzo, la somma di € 2.800,00 a saldo della cifra pattuita nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 23 ottobre 2012, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato il 29 ottobre 2012 presso il competente Comitato Regionale, oltre ad € 2.448,00 per il rimborso delle spese di viaggio.

Nel contratto, che viene allegato al ricorso, la società A.S.D. Val di Sangro nell'assumere il tecnico Panfilo Carlucci quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 5.000,00 così ripartito: una prima rata da € 800,00 al 20 novembre 2012 e sei rate da € 700,00 cadauna con scadenza al giorno 20 a partire dal mese di dicembre 2012 fino al maggio 2013.

In tale accordo al punto 2b viene stabilito anche un rimborso spese pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra l'abitazione dell'allenatore ed il campo da gioco della società.

Di quanto concordato il tecnico dichiara di aver ricevuto solamente il pagamento delle prime tre rate di novembre e dicembre 2012 e gennaio 2013 lamentando il mancato saldo delle restanti quattro rate alle quali vanno aggiunte le spese per i viaggi sostenuti per un totale complessivo di € 5.248,00. Queste ultime vengono documentate con un dettagliato rapporto sulle distanze chilometriche percorse e il numero dei viaggi effettuati.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso viene allegata copia della ricevuta della raccomandata contenente il presente atto inviata alla A.S.D. Val di Sangro, copia di una sua lettera spedita al Comitato Regionale Abruzzo dove si richiede conferma dell'avvenuto o meno deposito del contratto, copia di un suo scritto in risposta ad una comunicazione della società A.S.D. Val di Sangro datata 11 marzo 2013 con la quale veniva temporaneamente sollevamento dal suo incarico ma con un esplicito impegno a corrispondergli quanto a lui dovuto.

Con raccomandata datata 28 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Val di Sangro a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Panfilo Carlucci ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la società A.S.D. Val di Sangro nulla ha controdedotto giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Panfilo Carlucci e obbliga la società A.S.D. Val di Sangro a corrispondergli la somma di € 2.800,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 65,00 per interessi equitativamente determinati e di € 2.448,00 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di € 5.313,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Francesco SBANO / ASD LUZZESE CALCIO 1965

(124/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 14/03/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Francesco SBANO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, il pagamento della somma di € 3.100,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Francesco Sbanò nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 07/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Luzzese Calcio 1965, partecipante al campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Calabria della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 6.000,00, di cui € 5.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.000,00 a titolo di rimborso spese.

L'importo pattuito doveva essere corrisposto in quattro rate mensili di € 1.500,00 cadauna, scadenti al giorno 30 dei mesi di ottobre e dicembre 2012, 28 febbraio e 30 aprile 2013.

Il Comitato Regionale Calabria della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici in data 14/09/2012.

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 28/03/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e anche in considerazione che la A.S.D. Luzzese Calcio 1965 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Francesco Sbanò è meritevole di accoglimento.

All'allenatore Francesco Sbanò spettano € 3.100,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013 oltre ad € 21,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.121,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Luzzese Calcio 1965 di corrispondere all'allenatore Francesco Sbanò la somma di €. 3.100,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 21,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.121,00. L'importo complessivo di € 3.121,00 andrà maggiorato degli interessi al tasso legale maturati alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Fedele CAPRIATI / ASD VICTORIA LOCOROTONDO

(125/34)

ARBITRI : sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

Con ricorso del 17 marzo 2014 l'allenatore di base Uefa "B" Michele CAPRIATI, regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della società ASD Victoria Locorotondo, ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla sopracitata società, partecipante al Campionato Regionale di Promozione, stagione sportiva 2012-2013, di pagargli la somma di € 4.500,00 per il premio di tesseramento di Euro 7000 distribuito in sette rate mensili, uno di Euro 1.000,00 scadenti il 25-10 il 26-11 il e il 27-12-2012 e il 25-01 il 22-3 il 26-04 e il 13-06-2013, oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria.

Il ricorrente asserisce, inoltre, che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 22 settembre 2012, presso il Comitato Regionale Puglia della Lnd, la ASD VICTORIA LOCOROTONDO non ha effettuato il pagamento delle rate sopracitate per un totale di € 4.500,00.

La ASD VICTORIA LOCOROTONDO, invitata dalla Segreteria di questo Collegio il giorno 05-05-2014 con raccomandata A/R, risultata non ritirata dalla Società in indirizzo il 09-05-2014 e avendo compiuto la giacenza di rito sino il 10-06-2014, nulla ha contro dedotto.

Dall'esame della documentazione contenuta in atti ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore Capriati Michele e fa obbligo alla ASD VICTORIA LOCOROTONDO di pagargli la somma di € 4.500,00 inerente le rate scadute come previste in accordo economico, oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 50,00, per un totale di € 4.550,00.

L'importo complessivo di € 4.550,00 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Riccardo SPINI / ASD PULA

(126/34)

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

Con ricorso del 10 marzo 2014 l'allenatore di base Uefa "B" Riccardo SPINI, regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, assunto dalla Società ASD PULA, quale allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale per la stagione sportiva 2012-2013, di pagargli la somma di € 3.400,00 per il premio di tesseramento stabilito in Euro 6.000,00, distribuito in nove ratei mensili, uno di Euro 2.000,00, scadente il 30-09-2012 e otto di € 500,00 scadenti il 30-10, il 30-11 e il 30-12-2012 e il 30-01, il 28-2, il 30-03, il 30-04 e il 30-06-2013, oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria

Il ricorrente asserisce, inoltre, che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 29 agosto 2012, presso il Comitato Regionale Sardegna, la ASD PULA non ha effettuato il pagamento delle rate sopracitate per un totale di € 2.600,00.

La ASD PULA invitata da questo Collegio il giorno 05-05-2014 con raccomandata A/R, nulla ha contro dedotto.

Dall'esame delle documentazione acquisite in atti risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD PULA di pagargli la somma di € 2.600,00 inerente le rate scadute, oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a €30,00, per un totale di € 2.630,00.

L'importo complessivo di € 2630 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA :all.Giovanni SANNAZZARO /ASD Vis San NICOLA

(127/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 15.03.14 l'allenatore dilettanti Sannazzaro Giovanni, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Vis San Nicola, il pagamento della somma complessiva di € 6.400,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione, come pattuito in otto distinte rate da € 800,00 ciascuna nell'accordo sottoscritto tra le parti il 7.09.12 per la stagione calcistica 2012/13 del Campionato Regionale Campano di Eccellenza.

Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre l'Associazione Sportiva convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva e proveniva infine puntuale conferma da parte del competente Comitato, sempre su richiesta della Segreteria del Collegio, dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa all'importo di € 6.400,00 da corrispondere al ricorrente, da ritenersi imputabile alla mancata corresponsione del premio di tesseramento, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, nulla ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla è dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Sannazzaro Giovanni e la A.S.D. Vis San Nicola, obbliga quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 6.400,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA :all. Massimo CHIUMELLO / ACD REAL AOSTA

(128/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 18.03.14 l'allenatore dilettanti Chiumello Massimo, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.C.D. Real Aosta GLV, il pagamento della somma complessiva di € 1.000,00 quale premio di tesseramento da corrispondersi in due distinte rate da € 500,00 ciascuna, a scadenza semestrale, come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 19.10.12 per la Stagione calcistica 2012/13 del Campionato di II[^] Cat. Girone F Prima Squadra

L'allenatore produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre il sodalizio convenuo, invitato a replicare dalla Segreteria del Collegio, controdeduceva con sintetica nota difensiva a firma del proprio Presidente in cui si dichiarava che l'accordo sottoscritto costituiva realmente soltanto una sorta di garanzia per l'allenatore, che ne avrebbe fatta esplicita richiesta in tal senso, al fine di poter svolgere conformemente alle norme regolamentari il proprio incarico, non avendo lo stesso preteso alcun compenso per la propria collaborazione e che dunque quanto indicato nell'accordo era da intendersi come fittizio, cosa di cui il ricorrente sarebbe stato ben consapevole. Dichiarava altresì che allo stato gli era impossibile esibire le ricevute dei pagamenti a proprio dire effettuati ma che comunque avrebbe potuto fornire la prova di ciò con le testimonianze di alcuni tesserati tra giocatori e dirigenti.

Controdeduceva tempestivamente il ricorrente contestando in toto le avverse osservazioni attraverso la personale ricostruzione della vicenda, concludendo nuovamente per l'accoglimento della domanda ed insistendo in particolare sul fatto che con l'affidamento della Prima Squadra cessava il carattere ludico della collaborazione come precedentemente svolta con il sodalizio.

La Segreteria del Collegio come da propria istanza riceveva puntuale conferma del deposito dell'accordo presso il Comitato di competenza. La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa all'importo di € 1.000,00 da corrispondere al ricorrente, da ritenersi imputabile alla mancata corresponsione del premio di tesseramento.

La Società resistente si è semplicemente limitata a sostenere la gratuità della prestazione dell'allenatore, come tacitamente concordata, ma non ha fornito prova dell'allegata circostanza e di questo non può tener conto il Collegio.

Del tutto lineare al proposito è da ritenersi l'iter sostanziale e procedurale della controversia in esame, caratterizzata dal totale fondamento delle pretese del ricorrente, pienamente provate.

Nulla è dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'Allenatore Chiumello Massimo e la ACD Real Aosta GVL, fa obbligo a quest'ultima del pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 1.000,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC

(129/34)

ARBITRI: sigg.Mariano SILVELLO e Antonio BARATTA

Con ricorso del 15 marzo 2014 l'allenatore dilettante Giovanni Renna, adiva Collegio Arbitrale, perché gli venisse riconosciuta da parte della società ASD ISERNIA FC la somma di euro 6.000,00 non percepita.

Comunica di essere iscritto nei ruoli federali e di aver sottoscritto con la società sopraccitata un accordo economico datato 16/08/2013, regolarmente depositato presso il comitato di competenza, dove la stessa si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 10.000,00 suddivisa in rate uguali da 2.000,00 euro ciascuna con scadenza al 16 ottobre 2013, 16 dicembre 2013, 16 febbraio 2014, 16 aprile 2014 e 16 giugno 2014.

In virtù di quanto sopra il ricorrente si è assunto la responsabilità della conduzione della prima squadra dell'ISERNIA FC, compagine militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2013/2014. Dichiarò di essere stato esonerato in data 3/01/2014 e comunicato di restare a disposizione fino al termine della stagione in corso. Il ricorrente evidenzia inoltre di non aver percepito nulla e reclama il mancato pagamento delle prime tre rate per un totale di euro 6.000,00 oltre agli interessi di mora, riservandosi di recuperare le due rate rimanenti in un successivo ricorso. In data 5 maggio la società invitata dal Segretario di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha risposto.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore Renna Giovanni e obbliga la società A.S.D. ISERNIA F.C. al pagamento di euro 6.000,00 quali rate scadute oltre ad euro 60 quali interessi equitamente calcolati per un totale di euro 6.060,00.

La presente delibera è innappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Sebastiano CATANIA / ASD MODICA CALCIO

(130/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 19/03/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Sebastiano CATANIA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. MODICA CALCIO, il pagamento di € 3.250,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, € 4.705,20 per spese viaggi, per un totale di € 7.955,20, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Sebastiano Catania nel precisare che, con regolare scrittura privata del 02/08/2013, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Modica Calcio, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 9.000,00, da corrispondersi in dieci rate mensili di € 900,00 cadauna, scadenti nell'ultimo giorno dal mese di Settembre 2013 a Giugno 2014, oltre al rimborso spese di viaggi come per legge.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essersi dimesso dall'incarico di tecnico della A.S.D. Modica, con comunicazione verbale/scritta del 12/12/2013 e nonostante gli inviti rivolti al rispetto degli accordi sottoscritti, la società nulla ha fatto per adempiere a ciò.

Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato l'avvenuto depositato presso i loro Uffici, in data 21/10/2013.

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 5/05/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, ha richiesto copia del ricorso dell'allenatore Catania Sebastiano, mai ricevuto; ha, altresì, fatto richiesta di poter avere ulteriori giorni a disposizione per fornire le proprie osservazioni.

La convenuta, ad oggi, non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti e anche in considerazione che la S.S.D. Modica Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Sebastiano Catania è meritevole di parziale accoglimento.

Il ricorrente, avendo maturato i ratei di settembre, ottobre, novembre e dodici giorni di dicembre 2013, data delle sue dimissioni, resta creditore di € 3.048,39 (€ 900,00x3= € 2.700,00+12 giorni di dicembre = ad € 348,39 = € 3.048,39) e non € 3.250,00 come richiesto in ricorso, mentre nulla spetta per le spese di viaggi in quanto non documentate (elencazione del numero di allenamenti effettuati fino alle sue dimissioni ed il numero dei km. percorsi dal suo domicilio al campo di gioco della S.S.D. Modica Calcio).

Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti € 23,00 per interessi equitativamente calcolati, che portano ad € 3.071,39 il totale della somma dovuta dal ricorrente.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società S.S.D. Modica Calcio di corrispondere all'allenatore Sebastiano Catania, per l'attività svolta fino alla data delle sue dimissioni, 12/12/2013, la somma di €. 3.048,39, a saldo di quanto maturato per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 23,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.071,39. Sull'importo di cui sopra dovranno essere calcolati gli interessi legali fino al soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Salvatore PERITI / HINTERREGGIO CALCIO srl
(132/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 26 marzo 2013 l'allenatore di base signor Salvatore Periti, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società Hinterreggio Calcio Srl partecipante, nella stagione sportiva 2013/2014, al campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 29 agosto 2013, la suindicata Società si era impegnata a riconoscergli un premio annuale di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da erogarsi in dieci rate da € 1.400,00 (millequattrocento) mensili al primo di ogni mese ad iniziare dal 1° settembre 2013.

Con il reclamo in esame, il signor Periti, precisando di essersi dimesso dal proprio incarico in data 18 marzo 2014, chiede a questo Collegio di far obbligo alla società Hinterreggio Calcio Srl di corrispondergli l'importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) non avendo la società provveduto a versargli le rate da settembre 2013 a febbraio 2014. Richiede altresì il pagamento delle spese di viaggio per aver percorso "Km 21780 (n° 180 viaggi x 61 Km x 0,30) per un importo di € 6.534,00 (seimilacinquecentotrentaquattro/00), per una somma complessiva di € 17.034,00 (diciassettemilatrentaquattro/00). Sul predetto importo vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26 maggio successivo, ha segnalato che presso il Dipartimento non era depositato alcun accordo economico riguardante le parti in argomento.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 5 maggio 2014, ricevute dalla società Hinterreggio Calcio Srl il 19 maggio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato:

- che l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2013/2014 è nettamente superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di Serie D che, nella stagione sportiva 2013/2014 era pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
- che la società Hinterreggio Calcio Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- che il calcolo delle spese di viaggio è superiore a quanto ragionevolmente immaginabile per le volte che il percorso possa essere stato percorso e che di conseguenza i chilometri debbono essere notevolmente inferiori a quelli indicati nel ricorso stesso;

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza (euro diecimila/00), dichiara l'obbligo della società Hinterreggio Calcio Srl di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Periti la somma di € 12.309,60 così determinata: quanto ad € 6.500,00 per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014, quanto ad € 5.709,60 per il rimborso delle spese di indennità chilometrica (sei allenamenti a settimana per km 122 A/R=km 732 a settimana, che moltiplicato per 4= km 2.928 al mese. I sopracitati km moltiplicati per 1/5 del costo della benzina, cioè € 0,30, danno € 878,40 al mese, per cui per il periodo di attività svolta, sei mesi e quindici giorni, determinano in € 5.709,00 le spese di viaggio) ed infine quanto ad € 100,00 per gli interessi legali equitativamente calcolati.

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme e l'allenatore signor Salvatore Periti per non aver provveduto a depositare l'accordo economico presso il Dipartimento Interregionale della LND.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 26 marzo 2014 l'allenatore signor Danilo Daniele, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della U.S.D. Montepaone Calcio partecipante al campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24 gennaio 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un premio annuale di tesseramento, di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da erogarsi per l'attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere nei seguenti termini € 1.500,00 (millecinquecento/00) il 28 febbraio 2013; € 1.000,00 (mille/00) il 30 aprile 2013 ed € 2.000,00 (duemila/00) il 30 giugno 2013.

Con il reclamo in esame, il signor Danilo Daniele, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Montepaone Calcio di corrispondergli l'importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) "pari a parte della prima rata (differenza di € 500) e le intere somme per le successive scadenze (2^ rata del 30.4.2013 e 3^ rata del 30.6.2013). Il tecnico richiede altresì, su detta somma, gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 5 maggio 2014, ha invitato la U.S.D. Montepaone Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata diretta alla società risulta consegnata al destinatario il 12 giugno 2014.

Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale del 21 maggio 2014, con raccomandata del 4 giugno successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 20 gennaio 2013.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la U.S.D. Montepaone Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Montepaone Calcio di corrispondere all'allenatore signor Danilo Daniele la complessiva somma di € 3.530,00 (tremilacinquecentotrenta/00) così determinata: quanto ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per quanto ancora dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 30,00 (trenta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA :all. Salvatore AIELLO / ASD MISTERBIANCO

(134/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 31.03.14 l'Allenatore dilettanti Aiello Salvatore, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. , adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Misterbianco, il pagamento della somma residua complessiva di € 2.000,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione, quale saldo residuo della maggior somma di € 2.500,00 come pattuito in cinque distinte rate bimensili da € 500,00 ciascuna nell'accordo sottoscritto tra le parti il 20.09.12 per la stagione calcistica 2012/13 del Campionato Allievi Regionali..

L'allenatore, ammesso nel ricorso di aver ricevuto iniziali € 500,00, produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre l'Associazione Sportiva convenuta, invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio, controdeduceva con sintetica nota difensiva a firma del proprio Presidente in cui si dichiarava la disponibilità a versare soltanto ulteriori € 500,00 per la rata scaduta il 30.12.12 e nulla più in quanto il ricorrente avrebbe improvvisamente ed immotivatamente abbandonato la compagine nel pieno del Campionato.

Controdeduceva l'allenatore con nota del 19.07.2014, respingendo in toto quanto asserito dall'Associazione Sportiva convenuta sostenendo altresì che se rispodente al vero la stessa lo avrebbe dovuto segnalare al competente Settore Tecnico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo importo di € 2.000,00 da corrispondere al ricorrente, da ritenersi imputabile alla mancata corresponsione del premio di tesseramento.

La Società resistente si è semplicemente limitata a sostenere, senza però fornire alcun elemento al riguardo, che l'allenatore avrebbe abbandonato la squadra nel Febbraio 2013 e che quindi nulla andava ulteriormente versato oltre la rata in scadenza a Dicembre 2012, peraltro mai corrisposta a dispetto delle manifestate intenzioni.

Nulla è dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Aiello Salvatore e la A.S.D. Misterbianco, obbliga quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 2.000,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Franco PAGLIARINI / ASD TORRENOVA

(136/34)

ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Guglielmo SCARLATO

L'allenatore dilettante Franco PAGLIARINI, in data 20 marzo u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD TORRENOVA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Maurizio MARINZIONI / US FILOTTRANESE ASD

(137/34)

ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Antonio BARATTA

L'allenatore dilettante Maurizio MARINZIONI, in data 1 aprile u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'US FILOTTRANESE ASD di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Francesco GIUGNO / SS COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO

(138/34)

ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Guglielmo SCARLATO

L'allenatore professionista Francesco GIUGNO, in data 4 aprile u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SS COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Alessandro MOTTOLA / ASD BAIA ALASSIO CALCIO 1921

(139/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

L'allenatore dilettante Alessandro MOTTOLA, in data 3 aprile u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD BAIA ALASSIO CALCIO 1921 di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: All. Roberto ASQUINI / ASD CAPRANICA

(141/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 12/04/2014, l'allenatore di Base UEFA "B" Roberto ASQUINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. CAPRANICA, il pagamento della somma di € 3.200,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Roberto Asquini nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 05/09/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Capranica, partecipante al campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 3.200,00, da corrispondersi in otto rate mensili di € 400,00 cadauna, scadenti al giorno 5 di ogni mese, a partire da ottobre 2013 e fino a maggio 2014, oltre al rimborso spese di viaggi sostenuti..

Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico depositato presso i loro Uffici a mezzo raccomandata del 28/09/2013.

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata dell'8/05/2014, da parte del Segretario di questa Collegio Arbitrale, la stessa è stata restituita al mittente dalle Poste Italiane in quanto il destinatario è "sconosciuto".

Analoga raccomandata a/r del 09/06/2014, è stata inviata alla A.S.D. Capranica senza che quest'ultima facesse pervenire alcuna osservazione in merito a quanto sostenuto dal ricorrente Asquini.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e anche in considerazione che la A.S.D. Capranica nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Roberto Asquini è meritevole di accoglimento.

All'allenatore Roberto Asquini spettano € 3.200,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 22,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.222,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Capranica di corrispondere all'allenatore Roberto Asquini la somma di €. 3.200,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 22,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.222,00, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Angelo BONELLI / ADS VIRTUS PILASTRO

(142/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

L'allenatore di Base UEFA B Angelo Bonelli in data 18 marzo 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società A.D.S. Virtus Pilastro di quanto pattuito sul contratto stipulato con la medesima in data 27 agosto 2012.

In tale accordo la A.D.S. Virtus Pilastro nell'assumere il tecnico Angelo Bonelli quale allenatore della squadra Juniores partecipante al campionato regionale Lazio, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €2.500,00 così ripartito:

- €400,00 al primo di ottobre 2012

- €300,00 al giorno 1 di ogni mese a partire da novembre 2012 fino a maggio 2013

Di tale importo il tecnico dichiara di aver percepito solamente €1.500,00 e di rimanere pertanto creditore dalla società di €1.000,00.

Per tale motivo chiede al Collegio Arbitrale di voler far obbligo alla A.D.S. Virtus Pilastro di provvedere al saldo di quanto a lui dovuto oltre agli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Alla vertenza vengono allegati copia del contratto economico e copia della ricevuta della raccomandata del presente ricorso inviata alla controparte.

La società A.D.S. Virtus Pilastro regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 7 maggio 2014, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Angelo Bonelli, nulla ha ritenuto di controdedurre.

Il Comitato Regionale Lazio su richiesta del 18 giugno 2014 inviata dal Collegio Arbitrale in merito all'avvenuto o meno deposito del contratto risponde che per le squadre minori non è stato depositato alcun contratto.

Tale obbligo infatti è previsto solamente per gli allenatori delle prime squadre.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.D.S. Virtus Pilastro a corrispondere all'allenatore Angelo Bonelli la somma di €1.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di €22,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €1.022,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dal CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso dell'11 aprile 2014 l'allenatore dilettante signor Nicola Lallopizzi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della U.S.D. Montenero Calcio partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Molise nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata dell'8 settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate e più precisamente € 3.000,00 (tremila/00) il 1° settembre 2012, n. 8 rate da € 200,00 (duecento/00) il 1° dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 ed a gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 ed infine € 400,00 (quattrocento/00) il 1° giugno 2013.

Con il reclamo in esame, il signor Nicola Lallopizzi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Montenero Calcio di corrispondergli l'intero importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 7 maggio 2014, ricevute il 13 maggio successivo, ha invitato la U.S.D. Montenero Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale del Molise della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 12 settembre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 12 settembre 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la U.S.D. Montenero Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Montenero Calcio di corrispondere all'allenatore signor Nicola Lallopizzi la complessiva somma di € 5.040,00 (cinquemilaquaranta/00) relativa quanto ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 40,00 (quaranta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 23 aprile 2014 il legale dell'allenatore dilettante signor Leo Criaco, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo patrocinato aveva prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della A.S.D. Bianco Calcio partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2013/2014.

Nel ricorso il legale del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1° settembre 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un premio annuale di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da erogarsi per l'attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere dal settembre 2013 al giugno 2014.

Nel ricorso viene fatto presente che il tecnico in data 15 febbraio 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore.

Con il reclamo in esame, il legale del signor signor Leo Criaco, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere, al suo assistito, l'importo di € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) non avendo lo stesso ricevuto nulla di quanto pattuito sino alla data delle dimissioni (cinque mesi e mezzo a fronte dei dieci previsti dall'accordo economico sottoscritto), viene richiesta poi un'indennità chilometrica di € 421,20 (quattrocentoventuno,20) della cui determinazione fornisce un analitico conteggio nei termini previsti dall'accordo economico. Sulla complessiva somma di € 4.271,20 (quattromiladuecentosettantuno/20) reclama gli interessi di mora e la svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 7 maggio 2014, ricevute il 13 maggio successivo, ha invitato la A.S.D. Bianco Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 19 giugno successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 26 settembre 2013.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bianco Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere all'allenatore signor Leo Criaco la complessiva somma di € 4.306,20 (quattromilatrecentosei/20) così determinata: € 4.271,20 (quattromiladuecentosettantuno/20) relativi a quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 35,00 (trentacinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA all. Santo MAZZULLO / ASD ISERNIA FC

(147 / 34)

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

Con ricorso del 30 aprile, l'allenatore dilettante Mazzullo Santo regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, adiva questo Collegio Arbitrale affinché gli fosse riconosciuto da parte della società ASD ISERNIA FC la somma di euro 7.500,00 mai percepita, oltre al rimborso spese e agli interessi di mora. Comunica di aver sottoscritto un accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, dove la società sopraccitata si era impegnata al pagamento di euro 7.500,00, somma suddivisa in 8 rate uguali mensili di euro 937,50 a partire dal 5 novembre 2013 al 5 giugno 2014.

In virtù di quanto sopra, l'allenatore si è assunto la responsabilità della conduzione tecnica della prima Squadra dell'ASD ISERNIA FC, compagine militante in Serie D per la stagione sportiva 2013/2014.

In data 26 maggio, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società a fornire le proprie contro deduzioni senza nessun riscontro.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento ritenendo di non dovere riconoscere:

- 1) Le rate successive alla data del ricorso (5 maggio e 5 giugno 2014) recuperabili in un altro eventuale ricorso.
- 2) Il rimborso spese in quanto non è pervenuta a sostegno alcuna documentazione.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Santo MAZZULLO e fa obbligo alla società ASD ISERNIA FC al pagamento di euro 5.625,00 compenso per le rate scadute oltre ad euro 56,00 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 5.681,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Augusto RASORI / SS TRITIUM CALCIO 1908 srl

(148/34)

ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Augusto RASORI, in data 5 maggio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SS TRITIUM CALCIO 1908 srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 7 maggio 2014 l'allenatore dilettante signor Luca Sana, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della A.S.D. Sovere Calcio partecipante al campionato di Eccellenza, Girone C del Comitato Lombardia nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 22 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da erogarsi in nove rate da € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna e più precisamente dal mese di ottobre 2012 al giugno 2013.

Con il reclamo in esame, il signor Luca Sana, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sovere Calcio di corrispondergli l'importo di € 2.000,00 (duemila/00) non avendo ricevuto le rate relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2013, sulla predetta somma richiede anche gli interessi di mora e la svalutazione monetaria.

L'allenatore fa presente che con raccomandata a/r del 25 marzo 2014 inviata alla A.S.D. Sovere Calcio e da quest'ultima ricevuta il 31 marzo successivo, aveva sollecitato il pagamento di quanto dovutogli e nel contempo aveva precisato che "considerata la situazione economica generale del paese sono pure disposto ad una transazione purché ragionevole e rispettosa del mio lavoro fatto con coscienza e passione per ottenere i risultati migliori".

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 26 maggio 2014, ricevuta il 28 maggio successivo, ha invitato la A.S.D. Sovere Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La A.S.D. Sovere Calcio contro deduceva in data 4 giugno 2014 affermando che il mancato pagamento corrispondeva ad una multa che la società aveva inflitto all'allenatore perché lo stesso alla fine del mese di maggio aveva preso contatti con alcuni giocatori con loro tesserati per poterli portare nella stagione seguente (2013/14) nella società dove poi lui è stato tesserato come allenatore della prima squadra, il tutto suffragato da testimoni. Il signor Luca Sana, con raccomandata dell'11 giugno 2014 respingeva detta affermazione e faceva notare che un tale provvedimento gli sarebbe dovuto essere comunicato rispettando le procedure previste dalle norme in simili circostanze.

Il Comitato Regionale della Lombardia della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 giugno successivo ha comunicato che presso di loro non esisteva alcun accordo economico depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Sovere Calcio se voleva irrogare una multa al suo allenatore avrebbe dovuto seguire la normativa espressamente prevista al riguardo notificando, quantomeno l'iniziativa all'interessato e che con le sue contro deduzioni ha esplicitamente ammesso l'esistenza di un accordo economico così come prospettato dall'allenatore e nei termini da quest'ultimo riportati ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sovere Calcio di corrispondere all'allenatore signor Luca Sana la complessiva somma di € 2.015,00 (duemilaquindici/00) relativa quanto ad € 2.000,00 (duemila/00) al residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 15,00 (quindici/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Per non aver depositato l'allenatore il contratto, presso il competente Comitato Regionale della LND, al momento dell'incarico, come da normativa, il Collegio decide di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Francesco ESPOSITO / POL.VIGGIANO

(150/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base UEFA B Francesco Esposito in data 30 aprile 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società Pol.Viggiano.

Nel suo scritto il tecnico espone che a seguito accordo stipulato in data 26 agosto 2013, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Basilicata, la società Pol.Viggiano nell'assumerlo in qualità di tecnico responsabile della squadra Juniores Regionale partecipante al campionato regione Basilicata, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo pari ad €. 2.500,00 da pagarsi in 2 rate da €.1.250,00 cadauna alla scadenza del 31 dicembre 2013 e 10 giugno 2014 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. (Punto 2b dell'accordo economico) Premesso quanto sopra il tecnico dichiara di aver percepito come acconto del primo rateo scaduto il 31 dicembre 2013 solamente nr.2 assegni (€.578,00 + €.300,00) per un importo totale di €.878,00 e pertanto lamenta il mancato pagamento della differenza di €.878,00 di detta scadenza pari ad €.1.250,00 oltre al rimborso spese viaggi calcolato dal mese di settembre 2013 all'aprile 2014 (data della fine del campionato) ammontante ad €.4.732,08.

Chiede pertanto al Collegio il riconoscimento da parte della Pol.Viggiano della somma di €. 5.610,08 oltre agli interessi maturati e maturandi nonché il risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Comunica infine che in caso di mancato pagamento del secondo rateo scadente il 10 giugno 2014 provvederà a presentare nuovo ricorso al Collegio Arbitrale.

Vengono allegati alla vertenza: copia del contratto, copia della richiesta di suo tesseramento, copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo e un dettagliato prospetto delle spese sostenute per i viaggi effettuati dal suo domicilio al campo da gioco della società Pol.Viggiano con segnati numero allenamenti, gare e chilometri percorsi.

Con raccomandata del 26 maggio 2014 il Segretario del Collegio invita la Pol.Viggiano a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Francesco Esposito ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Ritiene infatti che la cifra richiesta dal tecnico a saldo della prima rata riportata sul contratto, scaduta il 31 dicembre 2013, e della quale come da sua ammissione aveva già percepito due acconti per un totale di €.878,00 deve essere calcolata in €.372,00 che sommati al rimborso delle spese ammontano ad €.5.104,08 e non ai richiesti €.5.610,08.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Francesco Esposito e obbliga la società A.S.D. Pol.Viggiano al pagamento a suo favore della somma di €.372,00 a saldo del primo rateo pattuito nel contratto, di €.80,46 per interessi equitativamente determinati e di €.4.732,08 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di €. 5.184,54 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Come da costante orientamento di questo Collegio nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Francesco DE ROSE / ASD TORRE ALTILIA

(151/34)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Francesco De Rose in data 13 maggio 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società A.S.D. Torre Altilia.

Nel suo scritto il tecnico espone che con accordo stipulato in data 12 dicembre 2013, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Calabria, la società A.S.D. Torre Altilia nell'assumerlo in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato di seconda categoria regione Calabria, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo pari ad €. 3.500,00 da pagarsi in 2 rate rispettivamente di €.1.500,00 e di €.2.000,00 con scadenze al 31 gennaio e 30 aprile 2014.

Veniva inoltre pattuito un rimborso delle spese di viaggio limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi. (Punto 2b dell'accordo economico)

Premesso quanto sopra il De Rose lamenta il mancato pagamento di €.3.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.900,00 per le spese di viaggio da lui sostenute quantificate in nr.100 viaggi per un totale di 3.000 chilometri (da moltiplicare per 0,30). In allegato presenta una cartina stradale del percorso dalla sua abitazione al campo da gioco della società con segnata la distanza in chilometri.

Al ricorso vengono inoltre allegati: copia del contratto, copia di una lettera inviata dal tecnico alla società con sollecito di pagamento di quanto a lui dovuto e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo.

Con raccomandata del 3 giugno 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Torre Altilia a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico De Rose ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Francesco De Rose e obbliga la società A.S.D. Torre Altilia al pagamento a suo favore della somma di €.2.500,00 a saldo del premio di tesseramento, di €.45,00 per interessi equitativamente determinati e di €.900,00 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di €.3.445,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Il Collegio decide inoltre di segnalare alla Procura Federale l'allenatore Francesco De Rose e la società A.S.D. Torre Altilia per aver concordato un premio di tesseramento superiore ai massimali stabiliti.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Filippo TRAPASSO / ASD COTRONEI 1994

(155/34)

ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

L'allenatore dilettante Filippo Trapasso (assistito dall'avv. Eugenio Arceri) adiva il Collegio Arbitrale LND, rivendicando la somma di euro 3600,00 oltre ad oneri accessori (e spese per assistenza legale). Egli pone a base della propria pretesa la scrittura privata intervenuta in data 31.12.2013 tra l'allenatore in parola e la società ASD Cotronei 1994, con la quale egli veniva assunto per la guida tecnica della squadra partecipante al Campionato di promozione. Ciò con decorrenza dal 31.12.2013 e sino all'aprile-maggio 2014. Il corrispettivo previsto era di euro 4600,00 (come premio di tesseramento) spalmato in cinque rate. La prima di esse (di euro 600) avrebbe dovuto essere corrisposta il 31.12.2013. Le altre quattro (di euro 1000,00 ciascuna) dovevano essere erogate il 31.01.2014, il 28.02.2014, il 31.03.2014, ed il 30.04.2014. Il tecnico sostiene di aver ricevuto solo un assegno di euro 1000,00, datato 20.01.2014 (ed il cui documento di accredito alla BNL di Catanzaro egli sostiene di aver allegato al ricorso, anche se non viene reperito nel carteggio di chi scrive). Chiede, pertanto, che la società venga obbligata a riconoscergli euro 3600,00 oltre ad accessori e spese per assistenza legale (la cui valutazione è rimessa al Collegio). La scrittura privata risulta depositata in data 3.01.2014. La mancata produzione dell'assegno non appare rilevante, poiché rappresenta la prova di un pagamento ricevuto che il ricevente riconosce *sua sponte* verificatosi. Per il resto, la società, regolarmente raggiunta dalla comunicazione del ricorso con raccomandata AR, nulla controdeduce.

Ciò premesso, deve accogliersi parzialmente il ricorso. Infatti, in assenza di replica da parte dell' ASD Cotronei 1994, deve ritenersi fondata la pretesa del tecnico, che rivendica l'importo di euro 3600,00 non corrispostogli secondo quanto previsto dalla scrittura. A ciò vanno aggiunti euro 50,00 per oneri accessori equitativamente calcolati. Non possono essere riconosciute le spese per assistenza legale, perché non contemplate dalla disciplina di settore che, oltre tutto, non richiede la partecipazione necessaria dell'avvocato per l'inoltro e la perorazione delle proprie pretese al cospetto del Collegio Arbitrale LND.

PQM

si obbliga l'ASD Cotronei 1994 a corrispondere all'allenatore Filippo Trapasso l'importo di euro 3650,00 (euro 3600,00 di sorta capitale oltre ad euro 50,00 per oneri accessori equitativamente calcolati).

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Raul BERTARELLI / SS TRITIUM CALCIO srl

(156/34)

ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante Raul BERTARELLI, in data 19 maggio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SS TRITIUM CALCIO 1908 srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Giuseppe BARDI / ASD SPORTING PALAZZO

(27/45)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 23 luglio 2014 l'allenatore professionista signor Giuseppe Bardi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della A.S.D. Sporting Palazzo partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Basilicata nella stagione sportiva 2013/2014.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 16 settembre 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un premio annuale di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da erogarsi per l'attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere dal settembre 2013 al giugno 2014.

Con il reclamo in esame, il signor signor Giuseppe Bardi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sporting Palazzo di corrispondergli l'importo di € 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) avendo ricevuto esclusivamente un acconto di € 700,00 (settecento/00) come da ricevute che allega, non richiede il premio di € 1.000,00 (mille/00) perché la squadra non ha raggiunto i play off così come previsto nell'accordo sopra richiamato. Il tecnico richiede altresì, su detta somma, gli interessi di mora.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 17 ottobre 2014, ha invitato la A.S.D. Sporting Palazzo a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Basilicata della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

L'allenatore, con sua lettera del 20 ottobre 2014 chiede se la sua vertenza possa essere discussa alla prima riunione del Collegio essendo venuto a conoscenza, della inattività della Sporting Palazzo tramite il Comunicato Ufficiale n. 20 del Comitato Regionale Basilicata che non si è neanche iscritta al campionato. Se potesse avere una decisione con una certa urgenza sarebbe in grado di adire il Fondo di Garanzia dell'AIAC in tempo per "la sua riunione annuale"

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D Sporting Palazzo nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sporting Palazzo di corrispondere all'allenatore signor Giuseppe Bardi la complessiva somma di € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) così determinata: € 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) relativi a quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 100,00 (cento/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma-13 delle NOIF e dal CGS.